

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE VALIDO PER IL PERIODO 2021-2025

nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla L.R. 24/1/1977 n.2 dalla Legge 6/12/1991 n.394, dalla L.R. 17/2/2005 n.6 e dalla L.R. 23/12/2011 n.24

Art. 1 (ambito di applicazione - prodotti oggetto di tutela)

Nel territorio del Parco del Corno alle Scale, al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la continuità degli ecosistemi vegetali esistenti, nonché di regolamentare i benefici economici derivanti dalla presenza dei seguenti prodotti del sottobosco: a) muschi; b) fragole c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro si applicano le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 2 (tesserini per la raccolta)

La raccolta dei prodotti predetti può essere effettuata solo da persone munite del tesserino rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (in seguito denominato "Ente").

I tesserini (permessi), in vendita sul sito dell'Ente o con altre modalità in questo precisate, nonché presso esercizi pubblici convenzionati, sono disponibili con le seguenti validità temporali:

- giornaliera;
- mensile (30 giorni);
- semestrale (180 giorni);
- annuale per i residenti in Comune di Lizzano in Belvedere.

Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione.

I prezzi di detti permessi di raccolta sono determinati annualmente dall'Ente, così come il numero complessivo in ragione delle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale.

I tesserini nominativi dovranno essere accompagnati da valido documento di identità.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta senza tesserino, purché accompagnati da persona munita di permesso. Il prodotto raccolto dal minore concorre in tal caso a formare il quantitativo giornaliero personale consentito all'accompagnatore.

Oltre ai tesserini sopra indicati, l'Ente potrà rilasciare permessi speciali nominativi per raccoglitori professionisti di mirtilli, con modalità definite al successivo art. 4.

Art. 3 (limiti quantitativi giornalieri)

Per ogni singolo prodotto, a norma della Legge Regionale 24/01/1977, n. 2, sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

- a) muschio Kg 0,3 b) fragole Kg 1 c) lamponi Kg 1
- d) mirtilli Kg 1 e) more di rovo Kg 1; f) bacche di ginepro Kg 0,2.

I soli residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere possono raccogliere i seguenti quantitativi:

- a) muschio Kg 2 b) fragole Kg 2 c) lamponi Kg 3
- d) mirtilli Kg 10 e) more di rovo Kg 2 f) bacche di ginepro Kg 0,5.

Art. 4 (raccolta di mirtilli a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali)

L'Ente, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può autorizzare la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3 come previsto dall'art 3.4 delle Norme del vigente Piano territoriale del Parco Corno alle Scale, in seguito denominato PTP.

L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, codice fiscale e fotografia, che l'Ente può rilasciare a un numero massimo di 6 (sei) soggetti residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, che dichiarino sotto la propria responsabilità di esercitare la raccolta quale attività tradizionale a scopo di integrazione del reddito, e di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali (Allegato 1).

I soggetti interessati a ottenere l'autorizzazione alla raccolta di mirtilli a fini economici, devono presentare specifica istanza all'Ente entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente.

Alla presentazione dell'istanza, i richiedenti dovranno inoltre dichiarare all'Ente il quantitativo di mirtilli raccolto e commercializzato nell'anno precedente a quello cui fa riferimento l'istanza; l'amministrazione può procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche richiedendo i documenti fiscali relativi alla commercializzazione del prodotto fresco e/o i documenti di tracciabilità nel caso in cui i mirtilli siano stati destinati alla trasformazione.

Il costo dell'autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di mirtilli.

L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata unitamente al tesserino identificativo ed esibita su richiesta del personale di vigilanza unitamente a un documento di riconoscimento.

Ai fini della raccolta di mirtilli a fini economici è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale per il trasporto del prodotto raccolto. I soggetti autorizzati alla raccolta, al fine di poter accedere alle strade forestali con un veicolo a motore, devono presentare apposita richiesta all'Ente, specificando le strade interessate e la targa dell'automezzo. Copia dell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dei veicoli autorizzati.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento ed eventuali modifiche delle date di apertura, dei quantitativi e di ogni altra eventuale limitazione determinate dall'Ente in caso di anomalie nell'andamento stagionale, la raccolta dei mirtilli a fini economici può essere effettuata tutti i giorni, a decorrere:

- dal 25 luglio per il territorio del Parco del Corno alle Scale ricadente nel bacino idrografico del torrente Silla;
- dal 1 agosto per il territorio del Parco del Corno alle Scale ricadente nel bacino idrografico del torrente Dardagna.

Il limite quantitativo giornaliero per raccoglitore professionista di mirtilli è di Kg. 50 (cinquanta), salvo modifiche in riduzione determinate annualmente dall'Ente per motivi di tutela.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni di raccolta dei mirtilli a fini economici a favore di soggetti non residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, bensì proprietari di immobili o terreni, incluse proprietà collettive (usi civici), può essere disposto con provvedimento motivato dell'organo esecutivo dell'Ente, fermo restando che dovranno essere in ogni caso salvaguardate modalità di favore a vantaggio dei residenti.

Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)

Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno e all'apparato radicale delle piante;
- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;
- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;
- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco.

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale pettine, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.

Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:

- è vietata la raccolta nelle zone A (come previsto dall'art. 3.4 del PTP);
- è fatto divieto di fuoriuscire con mezzi motorizzati dai tracciati stradali (come previsto dall'art. 3.4 del PTP);
- l'utilizzo del pettine professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di pettini professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.
- il divieto di raccolta dei mirtilli acerbi si applica, in fase di controllo, giudicando non regolamentari le raccolte contenenti più del 10% di mirtilli di colore verde.

Art. 6 (proprietari di seconda casa nel Comune di Lizzano in Belvedere)

I proprietari di seconde case nel territorio del Comune di Lizzano in Belvedere, per le agevolazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti.

Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del permesso utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2): il Comune verificherà attraverso i propri uffici la correttezza di tali dichiarazioni su una quota minima pari al 10% delle autocertificazioni pervenute, comunicando l'esito all'Ente.

Art. 7 (divieti di raccolta nelle zone "A" e limitazioni temporanee)

Nelle aree di protezione integrale (zone A), oltre alle limitazioni espressamente previste dal Piano territoriale del Parco, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

In caso di rischio di compromissione dell'ecosistema forestale, con modificazioni degli equilibri che regolano anche la crescita e la fruttificazione delle essenze produttrici i frutti del sottobosco, l'Ente, con propria deliberazione, potrà impedire la raccolta di detti prodotti. Tali limitazioni temporanee potranno valere per periodi determinati su parte o su tutto il territorio del Parco.

Art. 8 (sanzioni connesse alle violazioni-conciliazione)

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 60, della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da € 25,00 a € 250,00.

Qualunque violazione al presente Regolamento, oltre all'applicazione delle predette sanzioni amministrative, comporta la confisca dei prodotti raccolti ad opera degli addetti alla vigilanza.

Compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari, detti prodotti saranno donati a strutture socio/assistenziali con sede nel Comune di Lizzano in Belvedere.

La conciliazione delle sanzioni è effettuabile mediante pagamento pari all'importo indicato nel verbale di contestazione, da effettuarsi tramite il sistema Pago-PA, raggiungibile dal sito istituzionale dell'Ente <https://enteparchi.bo.it/pago-pa>, scegliendo il servizio "SANZIONI AMMINISTRATIVE" e compilando gli appositi campi con gli estremi del verbale.

Art. 9 (destinazione dei proventi)

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiranno un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio del Parco del Corno alle Scale e per le attività di vigilanza dell'Ente.

Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)

Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco o in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al Piano Territoriale e al Regolamento del Parco o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. quali ad esempio il transito di mezzi a motore non autorizzato sulle strade forestali e campestri o sul territorio, il danneggiamento alla segnaletica o alle sbarre di chiusura, l'accensione di fuochi al di fuori dalle aree predisposte, l'abbandono di rifiuti, il taglio o il danneggiamento di piante, l'accesso non autorizzato alle aree di protezione integrale, ecc., sarà sanzionato a termine delle specifiche e rispettive norme di settore.

Art. 11 (addetti alla vigilanza)

Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, i guardiaparco alle dipendenze dell'Ente, l'Arma dei Carabinieri specialità Forestale, la Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003 e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.

Art. 12 (gestione del Regolamento-Organizzazione dei servizi)

La gestione del presente Regolamento, l'organizzazione complessiva dei servizi, la valorizzazione della risorsa dei prodotti del sottobosco e il coordinamento della vigilanza, sono attuati dall'Ente, che attraverso specifiche convenzioni potrà eventualmente avvalersi della collaborazione strumentale di altri Enti o imprese, singole e associate, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 (aree osservatorio)

L'Ente di gestione individua apposite "aree osservatorio", distinte per tipologia di attività (raccolta consentita e non) al fine di potere monitorare gli effetti delle diverse attività e condizioni ambientali, compreso l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario e su specie animali di interesse conservazionistico.

Le aree vietate alla raccolta saranno tabellate e rese note attraverso il sito web dell'Ente di gestione.

Art. 14 (entrata in vigore e durata del Regolamento stralcio)

Il presente Regolamento acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, come previsto all'art. 32, comma 4 della L.R. 6/2005, e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025.